

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 196/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69078 del registro di segreteria, proposto da:

M.M., nato a OMISSIS ed ivi residente, cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Claudio Fatta, presso il cui studio, sito a Palermo in via Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: claudiofatta@pec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti

indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 10 aprile 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, M. M. ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere la concessione della pensione privilegiata in relazione alle patologie indicate nella domanda in data 1.10.2012 (non specificamente elencate in ricorso), da ascrivere quantomeno alla settima categoria della Tabella A, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha premesso che agli atti dell'ufficio risulterebbe una domanda cartacea in data 1.10.2012, nella quale il trattamento pensionistico privilegiato sarebbe stato richiesto per una serie di patologie; per alcune, non vi sarebbe stata ancora alcuna pronuncia degli organi tecnici, mentre per altre si dovrebbe escludere già di per sé l'ascrivibilità a causa di servizio (come per la spondiloartrosi).

Inoltre, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che atterrebbero

alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell'amministrazione attiva.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza n. 166/2023, è stata disposta l'acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, trasmesso in data 13.0522024.

All'udienza del 10 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre il difensore dell'INPS ne ha auspicato il rigetto.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui all'istanza in data 1.10.2012, ovverosia: "*gastrite e duodenite erosiva, ipertensione arteriosa con emiblocco anteriore, pregressa sindrome del tunnel carpale sn, minimo atteggiamento in scoliosi sn convessa della colonna lombare con carico di compenso dorsale e segni rx grafici di artrosi radiocarpica, intercarpica e capo metacarpale mano dx, moderata steatosi epatica, spondiloartrosi cervicale con discopatia C3-C4 e C5-C6*".

La domanda è infondata.

Com'è noto, il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i "fatti di servizio" siano stati la causa unica

della menomazione dell'integrità psico – fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 DPR n. 1092 del 1973).

La previsione legislativa non introduce il criterio dell'equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un *quid novi* e ad un *quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica.

L'onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscano rilievo alle presunzioni.

Nel caso in esame, come si desume dal parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull'analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato, dall'unico rapporto informativo presente agli atti si ricava che il ricorrente ha svolto l'incarico di istruttore di scuola guida, partecipando ad alcune attività addestrative – operative, sicché "*non si evincono eventi traumatici dal punto di vista psico – fisico avvenuti nel servizio (…) e non si evidenziano mansioni di elevato impatto stressogeno*" (v. rel., pag. 4).

Ne consegue che nessuna delle infermità *de quibus* "*possa essere*

considerata dipendente da causa di servizio, in quanto nello stesso servizio, come dal rapporto informativo presente agli atti, mancano quegli elementi di potenzialità lesiva che possano correlare le mansioni svolte alle patologie richieste secondo i necessari criteri di valutazione del nesso di causalità" (*ibidem*, pagg. 4 – 5).

D'altronde, la stessa *editio actionis* risulta carente sotto questo profilo, atteso che non vengono indicati specifici episodi o particolari mansioni, che abbiano potuto incidere sul quadro patologico in atto.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alle difficoltà dell'accertamento, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22

del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. M. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web,* con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2025

Pubblicata il 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M. M. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)